

L'autorizzazione integrata ambientale

L'**autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, disciplinata dal titolo III-*bis* (artt. da 29-*bis* a 29-*quattordices*)¹ del Codice ambientale, ha per **oggetto** – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 - la "prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, l'AIA è necessaria per i **progetti di cui all'allegato VIII** alla parte seconda del Codice nonché per le successive modifiche sostanziali.

Ai sensi dell'art. 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, sono sottoposti ad **AIA in sede statale** i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII e loro modifiche sostanziali, mentre sono sottoposti ad **AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali** i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al decreto e loro modifiche sostanziali.

Si fa notare che il campo di applicazione della disciplina relativa all'AIA è piuttosto limitato in termini numerici: sia perché l'allegato VIII riguarda solo alcune tipologie di attività industriali, sia perché vi sono ulteriori limitazioni relative alla capacità produttiva che deve essere superiore alle soglie indicate dall'allegato stesso. Dai dati trasmessi dal Ministero dell'ambiente² il numero degli impianti assoggettati ad AIA è di poco inferiore alle 6.000 unità, pari a circa l'1,3% del numero di imprese del settore industriale³.

In sede statale, ai sensi del successivo comma 5, **l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 16 dell'articolo 6 elenca i seguenti **principi generali** di cui l'autorità competente deve tener conto, nel determinare le condizioni per l'AIA, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

¹ Tali disposizioni sono state inserite all'interno del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), dal D.Lgs. 128/2010 (c.d. terzo correttivo ambientale), che ha provveduto a trasporre le disposizioni originariamente contenute nel D.Lgs. 59/2005 con cui erano state attuate in maniera integrale le disposizioni della direttiva 96/61/CE (c.d. direttiva IPPC). La direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva 2008/1/CE e dalla direttiva 2010/75/UE.

² Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (Doc. XXVII, n. 29), trasmessa alla Presidenza della Camera l'11 marzo 2011 (www.camera.it/dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/027/029_RS/intero_com.pdf).

³ Il numero delle imprese attive nel 2009 nel settore "Industria in senso stretto" è di circa 453.000 unità (www.istat.it/files/2011/06/Report.pdf?title=Struttura+e+dimensione+delle+imprese+-+01%2Fgiu%2F2011+-+Testo+integrale.pdf).

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del decreto;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

L'art. 29-*septies* dispone, inoltre, che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, **misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili**, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Relativamente al **rinnovo e al riesame dell'AIA**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 29-*octies*, l'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'AIA, mentre il riesame è effettuato dalla medesima autorità, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Il comma 5 dell'art. 29-*octies* dispone altresì che in caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire **deroghe temporanee** ai requisiti ivi fissati, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un **termine di sei mesi**, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

L'art. 29-*decies* disciplina invece il **controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA**, affidandone (al comma 3) la **competenza all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (anche avvalendosi delle agenzie**

regionali e provinciali territorialmente competenti), per impianti di competenza statale, o alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), negli altri casi. Il comma 4 dispone altresì che l'autorità competente può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

Il comma 8 prevede la **pubblicità dei risultati del controllo** delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'AIA e in possesso dell'autorità competente.

Ai sensi del comma 9, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Il comma 10 dispone altresì che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del R.D. 1265/1934.

Si ricorda che ai sensi degli art. 216 e 217 del R.D. 1265/1934, il sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento.